

Prot. n. 904

Rufina 18 gennaio 2018

Ai Dipendenti dell'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CIRCOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (detta anche legge anticorruzione), ha introdotto l’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 che impone la tutela del dipendente che segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, vedasi il vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (paragrafo 6.7).

Pertanto si è ritenuto di adottare la presente circolare per definire sistemi e misure di tutela del segnalante e di gestione delle segnalazioni, corredata di apposito modulo per le segnalazioni (vedi allegato) che viene anche pubblicato sul sito internet alla sezione Amministrazione Trasparente.

Indice

Titolo I - Procedure di segnalazione
Art. 1. Destinatario ed oggetto della segnalazione
Art. 2. Procedura per la segnalazione
Art. 3. Attività di accertamento delle segnalazioni

Titolo II- Precauzioni per la tutela del segnalante
Art. 4. La tutela del segnalante
Art. 5. Segnalazione di discriminazioni
Art. 6. La responsabilità del segnalante

Disposizioni finali
Allegati:
Modulo per le segnalazioni

TITOLO I - PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE

Art. 1) Destinatario ed oggetto della segnalazione.

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Segretario Generale), il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente o collaboratore o consulente che intende denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno dell'Amministrazione dell'Unione, di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

Premesso che non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità, la segnalazione può riguardare condotte illecite riferibili a:

a) delitti contro la pubblica amministrazione (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture);

b) situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno e ciò a prescindere dalla rilevanza penale. A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Il "segnalante" non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi a specifiche discipline.

Art. 2) Procedure per la segnalazione

Per la propria segnalazione il dipendente/collaboratore utilizza un apposito modulo on-line, reperibile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Altri contenuti - corruzione" (Modulo per le segnalazioni conforme a quello predisposto dall'A.N.A.C.).

Una volta che il segnalante avrà compilato tale modulo, dovrà salvare il file e procedere ad inviarlo per posta elettronica alla seguente casella:

segreteria@ucvv.it.

Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione. La segnalazione presentata dal "segnalante" deve essere:

- circostanziata
 - riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti
-

- contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazione può essere presentata anche attraverso il servizio postale (anche posta interna); in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza delineata nel presente atto occorre che la segnalazione sia inserita in busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo "Responsabile Prevenzione Corruzione" dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il "Responsabile" avrà cura di coprire i dati identificativi del segnalante per tutta la durata dell'Istruttoria del procedimento.

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricevuta la segnalazione, avvia senza ritardo l'istruttoria per la verifica dei fatti rappresentati dal segnalante, investendo, nel rispetto della riservatezza del segnalante, le strutture interne competenti. La valutazione del Responsabile dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.A.C. utilizzando il modulo presente sul sito dell'Autorità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi segnalati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà contattare direttamente il "segnalante" e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Ente, per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio che denuncia.

Il responsabile, fermo restando l'eventuale obbligo di denuncia all'A.G. e nel rispetto delle esigenze dovute all'eventuale successiva fase di indagini, potrà trasmettere la segnalazione, priva dell'indicazione del segnalante, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria posta in essere dagli altri soggetti coinvolti dal Segretario Generale, dovranno essere a lui comunicate non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriori 15 giorni.

Il "Responsabile", a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto di segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, il “Responsabile” può decidere di archiviare la segnalazione.

Qualora invece, la segnalazione risulti non manifestamente infondata in tutto o in parte, in relazione alla natura della violazione, il "Responsabile" provvederà:

- a trasmettere la segnalazione al dirigente del settore dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purché la competenza, per gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) ovvero lo stesso Segretario generale;
- a presentare segnalazione all'autorità Giudiziaria competente se sussistono i presupposti di legge;
- ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi tutti i necessari provvedimenti amministrativi di ripristino della legalità.

TITOLO II - PRECAUZIONI PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Art. 4) La tutela del segnalante.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione. Pertanto non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui:

1. vi sia il consenso da parte del medesimo;
2. la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile all'incolpato per la sua difesa. Questa circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

Spetta all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), ovvero al Segretario Generale, decidere se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante su richiesta dell'incolpato.

La segnalazione, come previsto dall'art 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ss.mm.ii., è sottratta all'accesso, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il dirigente, che, ai sensi dell'art 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un dipendente, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare segnalazione anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione oppure a provvedere direttamente, secondo una delle modalità di cui all'art 2.

In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione non integra gli estremi della violazione dell'obbligo di protezione, da parte del dirigente, dell'identità del segnalante.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili, devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5) Segnalazione di discriminazioni

I segnalanti che denunciano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o al superiore gerarchico, all'Autorità Giudiziaria /Corte dei Conti/A.N.AC, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altro atto o provvedimento gestionale e/o amministrativo, direttamente o indirettamente, attinente alle mansioni o alla collocazione nella struttura aventi finalità di ritorsione.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione medesimo, per metterlo in condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione.

L'adozione di misure discriminatorie a seguito di segnalazione che abbia avuto anche come destinatario il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, può essere altresì segnalata direttamente, ai sensi e per gli effetti del comma 3, art. 54 bis, D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso interessato o per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione.

Art. 6) La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come ad esempio nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria denuncia.

Disposizioni finali

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

La procedura individuata con la presente circolare, nonché i profili di tutela del segnalante saranno sottoposti a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.

Le segnalazioni e le relative istruttorie costituiranno elementi utili per aggiornare o integrare la mappatura dei rischi, per l'identificazione delle aree critiche dell'amministrazione sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

Del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento il "Responsabile" rende conto nella relazione annuale in materia di anticorruzione di cui all'art. 1, c.14 della L.190/2012, adottando ogni cautela per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Per quanto non previsto dalle presenti linee guida trovano applicazione le linee guida approvate dall'ANAC con determinazione n. 6 del 28/04/2015.

Le segnalazioni possono anche essere inviate direttamente all'ANAC utilizzando il modulo presente sul sito dell'Autorità.

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini